

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2012, n. 28-4738

L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Sparone (TO). Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Sparone - dotato di Piano Regolatore Generale Comunale regolarmente approvato con D.G.R. n. 169-5880 in data 10.06.1986, successivamente variato - nel rispetto dei disposti fissati dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a:

-predisporre, con deliberazione consiliare n. 14 in data 26.5.2007, esecutiva ai sensi di legge, in forma preliminare, la Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale vigente;

-controdedurre, con deliberazione consiliare n. 34 in data 29.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, alle osservazioni presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;

-adottare, con deliberazione consiliare n. 35 in data 29.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, in forma definitiva, la Variante di Revisione dello Strumento Urbanistico Generale vigente in argomento;

-integrare, con deliberazione consiliare n. 14 in data 23.5.2008, esecutiva ai sensi di legge, la precedente deliberazione consiliare n. 35 in data 29.11.2007;

constatato che:

-la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, con relazione in data 22.1.2009, rinviava, ai sensi del 13° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., all'Amministrazione Comunale interessata la Variante di Revisione dello Strumento Urbanistico in argomento affinché fossero apportate ai contenuti progettuali le modifiche e le integrazioni nella relazione formulate;

-l'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali, con nota n. 5196/DB0817PPU in data 16.2.2009, nel condividere la succitata relazione della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, trasmetteva la relazione stessa al Comune di Sparone, specificando i tempi per le controdeduzioni comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate, ivi comprese le ulteriori indicazioni procedurali esplicitate;

atteso che il Comune di Sparone, con deliberazione consiliare n. 44 in data 30.11.2011, integrata con deliberazione consiliare n. 15 in data 21.5.2012, esecutive ai sensi di legge, ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla precitata Direzione Regionale, predisponendo la relativa documentazione tecnica opportunamente modificata in conseguenza dei rilievi accolti;

dato atto che, sulla base del precedente richiamato parere della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e delle definitive valutazioni espresse in data 26.9.2012 dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale stessa, si ritiene meritevole di approvazione la Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Sparone, adottata e successivamente integrata e

modificata con deliberazioni consiliari n. 35 in data 29.11.2007, n. 14 in data 23.5.2008, n. 44 in data 30.11.2011 e n. 15 in data 21.5.2012, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 26.9.2012, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate all'adeguamento, a norma di Legge, della proposta variante e alla salvaguardia del territorio;

vista la Certificazione in data 15.7.2008 sottoscritta dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Procedimento del Comune di Sparone, attestante l'iter di formazione della Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE in data 18.7.1989;

visto il parere dell'ARPA in data 28.11.2008 prot. n.139898/SC04 e del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico in data 11.9.2012 prot. n. 67805 DB14/20;

vista la documentazione relativa alla Variante di Revisione del P.R.G.C. vigente, che si compone degli atti ed elaborati specificati al successivo art. 3 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Sparone, in Provincia di Torino, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 35 in data 29.11.2007, n. 14 in data 23.5.2008, n. 44 in data 30.11.2011 e n. 15 in data 21.5.2012, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 26.9.2012, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni, nonchè le prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. 19.1.2010 n. 11-13058 ed alla D.G.R. 12.12.2011 n. 4-3084 e s.m.i..

ART. 2

Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Sparone (TO) si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La documentazione costituente la Variante di Revisione del Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Sparone (TO), debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni Consiliari n. 35 in data 29.11.2007 e n. 14 in data 23.5.2008, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab.A Relazione Illustrativa
- Elab.B.1 Carta dell'uso del suolo ai fini agricoli forestali ed estrattivi in scala 1:10000
- Elab.B.2 Analisi demografiche e socio economiche
- Elab.B.3 Dotazioni infrastrutturali
- Tav.B.4 Analisi del patrimonio edilizio di antica formazione in scala 1:1000
- Tav.D.1 Planimetria sintetica di piano in scala 1:25000
- Tav.D.2.1 Assetto generale del piano versante nord in scala 1:5000
- Tav.D.2.2 Assetto generale del piano versante sud in scala 1:5000
- Tav.D.3.1 Aree urbanizzate ed urbanizzande capoluogo in scala 1:2000
- Tav.D.3.2 Aree urbanizzate ed urbanizzande fondovalle in scala 1:2000
- Tav.D.4 Interventi edilizi ammessi sul patrimonio edilizio di antica formazione in scala 1:1000
- Tav.D.5 Carta dei vincoli ambientali in scala 1:10000
- Tav.D.7 Zona di insediamento commerciale in scala 1:2000
- Elab.E Norme di Attuazione
- Elab.F.1 Analisi di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20, L.R. 40/98
- Elab.F.1b Analisi di compatibilità ambientale documento di sintesi
- Elab.F.2 Carta degli ambiti in scala 1:10000
- Elab.F.3 Principali trasformazioni di attuazione del piano in scala 1:10000
- Elab.G Verifica di compatibilità acustica 14 novembre 2007
- Elab.G Verifica di compatibilità acustica 21 aprile 2008
- Elab. Relazione illustrativa e Geologico-Tecnica
- Elab. Studio di dettaglio dei siti di espansione
- Tav.C1 Carta Geologico-Strutturale in scala 1:10000
- Tav.C2 Carta dell'acclività in scala 1:10000
- Tav.C3 Carta Litotecnica in scala 1:10000
- Tav.C4 Carta delle opere idrauliche in scala 1:10000
- Tav.C5 Carta geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10000
- Tav.C6 Carta dell'ultimo evento alluvionale in scala 1:10000
- Tav.C7 Carta delle valanghe in scala 1:10000
- Tav.C8 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000
- Elab.Z Scheda quantitativa dei dati urbani;

- Deliberazioni Consiliari n. 44 in data 30.11.2011 e n. 15 in data 21.5.2012, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. Controdeduzioni alle osservazioni della Regione
- Elab.A Relazione Illustrativa
- Tav.D.2.1 Assetto generale del piano versante nord in scala 1:5000
- Tav.D.3.1 Aree urbanizzate ed urbanizzande capoluogo in scala 1:2000
- Tav.D.3.2 Aree urbanizzate ed urbanizzande fondovalle in scala 1:2000
- Tav.D.5 Carta dei vincoli ambientali in scala 1:10000
- Tav.D.6.1 Assetto generale del piano con sovrapposizione della carta di sintesi versante nord in scala 1:5000

- Tav.D.6.2 Assetto generale del piano con sovrapposizione della carta di sintesi versante sud in scala 1:5000
- Elab.E Norme di Attuazione
- Tav.C1 Carta Geologico-Strutturale in scala 1:10000
- Tav.C2 Carta dell'acclività in scala 1:10000
- Tav.C3 Carta Litotecnica in scala 1:10000
- Tav.C4 Carta delle opere idrauliche in scala 1:10000
- Tav.C5 Carta geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10000
- Tav.C6 Carta dell'ultimo evento alluvionale in scala 1:10000
- Tav.C7 Carta delle valanghe in scala 1:10000
- Tav.C8 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000
- Elab. Relazione illustrativa e Geologico-Tecnica
- Elab.Z Scheda quantitativa dei dati urbani.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione Provincia di Torino
raffaele.madaro@regione.piemonte.it

Data 26.09.2012

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n. 28-4738 in data 15/10/2012 relativa all'approvazione della Revisione del P.R.G.C. predisposta dal comune di SPARONE e adottata con DD.CC. n. 44 del 30.11.2011 e n. 15 del 21.05.2012.

Elenco modifiche da introdurre "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Modifiche cartografiche

Elab. Geologico "Carta geomorfologica e dei dissesti" (allegato C5)

In legenda, al fondo del punto "Processi lungo i corsi d'acqua", inserire la seguente precisazione: "Nota: al reticolo idrografico corrispondente alla voce <<Corsi d'acqua naturali >> (blu) è assegnato il dissesto lineare <<Pericolosità molto elevata (EeL)>>, ove non altrimenti classificato".

Elab. Geologico "Carta di sintesi" (allegato C8 - aggiorn. marzo 2011)

In legenda, alla nota finale, stralciare l'ultima frase ", precisando che la stessa non potrà comunque essere inferiore a 7,50 m."

Elaborati "Assetto generale del piano con sovrapposizione della Carta di Sintesi" - versante nord (tav. D.6.1) e versante sud (tav. D.6.2)

Riportare le seguenti modifiche ed integrazioni:

- in legenda:

al fondo del riquadro "Carta di sintesi", aggiungere la seguente nota: "Le perimetrazioni relative alle classi di rischio geologico riportate sul presente elaborato sono da considerarsi puramente indicative e vanno sempre confrontate con quelle della Carta di sintesi utilizzando la situazione più cautelativa."

- in planimetria:

si intende che le perimetrazioni relative alle aree in classe IIIb2 devono essere limitate al solo singolo edificio e relative pertinenze per tutti gli edifici ubicati sui versanti della valle del

Rm

torrente Ribordone e per gli edifici posti presso la chiesa di Santa Liberata (case Binio a sud ed edifici a nord-ovest, oltre alla chiesa stessa), mentre le restanti parti devono essere in classe IIIa. Inoltre, per le borgate Vernai, Rui, Vasario (ad eccezione della parte posta ad ovest della strada che rimane in IIIb2), Carosetta, Obertini, Frachiamo, Riva di Bisdonio, Ca'd Magnet e Prà del Prete (lasciando in classe IIIb2 anche la parte compresa tra le due borgate), Fontana ed edifici posti a nord della stessa, Piani Inferiore e Piani Superiore, si intende che la classe IIIb2 è adeguata solamente all'interno della poligonale delimitata, ove sia presente, dalla linea indicata in legenda come "CM - Centri storici minori", oppure all'interno della poligonale individuata da una delle altre tipologie di zonizzazione urbanistica riportate in legenda, mentre devono essere poste in classe IIIa le parti poste esternamente alla poligonale stessa.

Analoga considerazione vale genericamente anche per le aree in classe IIIb3, esternamente all'area di sviluppo dell'edificio in esse individuato.

Elaborati "Aree urbanizzate e urbanizzande" (tavv. D.3.1 e D.3.2)

Le stesse modifiche cartografiche descritte al precedente punto 3.1.6 per le tavole D.6.1 e D.6.2 devono essere riportate anche sulle tavole urbanistiche di progetto n. D.3.1 e D.3.2.

Modifiche normative

Elab. A "Relazione Illustrativa"

Apportare le seguenti modifiche:


- a pag. 48, tabella "RE", riga "totali", il dato "720" relativo agli "abitanti previsti" (colonna 7), viene corretto in "745"; sempre alla riga "totali", il dato "25" relativo all' "incremento", viene corretto in "50"; alla soprastante nota (8), la formula "(5)/200 mc/abitante/2" viene corretta in "(5)/200 mc/abitante";
- a pag. 50, tabella "prospetto riassuntivo della capacità insediativa residenziale", alla riga "RE", colonna "abitanti previsti", sostituire il dato "720" con "745"; alla colonna "incremento" sostituire "25" con "50". Conseguentemente, alla riga "totali", colonna "abitanti previsti", sostituire "1.354" con "1.379"; alla colonna "incremento" sostituire "211" con "236".

Inoltre, al paragrafo 5.2 "Dimensionamento delle aree per attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali" (pagg. 53-54), conseguentemente, si intendono corretti i dati riferiti agli abitanti, utilizzati per le verifiche delle quattro tipologie di standard.

Elab. Z "Scheda quantitativa dei dati urbani"

Si intendono corretti i dati riferiti agli abitanti e quelli utilizzati per la verifica degli standard, in analogia con le modifiche dei dati alle tabelle della Relazione Illustrativa.

pm



Elab. E "Norme di Attuazione"

Art. 11, paragr. 4

Alla riga 2 ed alla riga 15 del paragrafo sostituire la cifra "m. 5" con "m. 6".

Art. 13

Introdurre le seguenti modifiche e integrazioni:

- comma 3, punto 3.1: dopo la parola "demaniale", aggiungere le parole "e catastalmente non demaniale"; inoltre, dopo la parola "ammissibile" sostituire il rigo "dal competente servizio regionale OO.PP." con il seguente "dall'Ufficio Tecnico Comunale nel rispetto dell'art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904 per la parte demaniale, ovvero in sintonia con i disposti del citato articolo per la parte catastalmente non demaniale. Gli interventi di carattere idraulico sul reticolo demaniale sono vincolati all'espressione del servizio regionale OO.PP.";
- nuovo punto 3.2: dopo il punto 3.1, inserire il seguente nuovo punto 3.2 avente il seguente testo: "3.2 La profondità delle fasce di rispetto dai corsi d'acqua naturali e artificiali si intende sempre misurata a partire dal ciglio superiore di sponda nel caso di rami idrici a cielo aperto; per i tratti chiusi (intubamenti) si considera la sezione a cielo aperto immediatamente a monte dell'imbocco ovvero, se maggiore, quella dello scatolare (paramento esterno dei piedritti) o della tubazione (diametro esterno del tubo).";
- comma 3, attuali punti 3.1 e 3.2: il punto ora denominato 3.1 (Le fasce di rispetto ai corsi ...) viene ridenominato 3.3; conseguentemente il punto ora denominato 3.2 (Si dettano le seguenti ...) viene ridenominato 3.4;
- comma 3, ex punto 3.2, ridenominato 3.4: alla lettera c), stralciare la frase "... sono realizzabili subordinatamente al nulla osta del servizio regionale OO.PP." e sostituire con la seguente: "... non sono realizzabili sui corsi d'acqua demaniali ad una distanza minore di m. 4 dal ciglio superiore di sponda; sul reticolo idrografico catastalmente non demaniale l'Ufficio Tecnico comunale ne giudica la fattibilità in sintonia con i disposti dell'art. 96, lettera f) del R.D. n. 523/1904.";
- comma 3, ex punto 3.2, ridenominato 3.4: alla lettera d), integrare l'inciso "così come riportate nella relativa legenda" con le parole "e con l'esclusione di nuove occupazioni verso l'alveo". Dopo le parole "... inoltre sono fatte salve le prescrizioni del 3° e 4° comma dell'art. 29 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.", aggiungere le parole "purché non contrastino con il R.D. n. 523/1904 per la parte demaniale del reticolo idrografico.".

Art. 14

Introdurre le seguenti modifiche e integrazioni:

- comma 1, prima riga: dopo le parole "relazione geologico-tecnica", aggiungere le parole "e le relazioni di controdeduzione inserite nella sezione D dell'elaborato <<Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte>>";
- comma 1, punto a): modificare il secondo punto a) "Aree in classe IIIa" in punto a1);
- comma 1, punto a): al fondo del testo, aggiungere le seguenti disposizioni: "Gli insediamenti e le opere realizzate in classe II non dovranno penalizzare il ruscellamento naturale. Nei settori prossimi alle aree inondate durante l'evento alluvionale dell'ottobre 2000, la previsione di nuove costruzioni ad uso abitativo - residenziale ad una distanza minore di m. 10 dal limite di classe III dovrà essere suffragata da specifiche indagini che attestino l'effettiva esclusione del sito da fenomeni di dissesto idraulico.";

Ru



- comma 1, punto b): alla quarta riga dal fondo, sostituire le parole "classe IIb2" con "classe IIIb". Inoltre, prima delle parole "In assenza di tali interventi ..." aggiungere la frase "Per ognuna delle aree in classe IIIb dovrà essere predisposto il cronoprogramma previsto dalla Circolare 7/LAP, corredato da indicazione delle opere di messa in sicurezza necessarie per permettere l'utilizzo urbanistico previsto dal P.R.G.C.". Al fondo del testo aggiungere la seguente frase estratta dal punto a) del paragrafo 7.10 della NTE: "Completate le opere e fatte salve le procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate, anche nel caso in cui le opere vengano progettate, realizzate ed approvate da enti sovraordinati competenti per legge.";
- comma 1, punto c): al fondo del testo inserire la seguente frase "A seguito del riassetto territoriale, l'Amministrazione comunale valuta le potenzialità urbanistico-edificatorie della classe in funzione del conseguito livello di riduzione permanente della pericolosità geomorfologica.";
- comma 1, punto d): al fondo del testo aggiungere "Anche a seguito del riassetto territoriale, in area RME non sarà ammesso l'aumento delle superfici destinate ad uso abitativo-residenziale. Inoltre le pratiche costruttive fuori terra non dovranno ostacolare il rientro nel reticolo idrografico delle acque esondate.";
- comma 1, punto h): dopo le parole "Le fasce minime del reticolo idrografico naturale e artificiale ... definite in 7,5 metri" aggiungere le parole "per la parte catastalmente non demaniale e sui canali (per questi ultimi ai fini di maggiore cautela), in 10 metri per la parte demaniale. Le misure anzidette si intendono determinate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, punto 3.1.b.";
- comma 5: al fondo del testo, aggiungere la frase "Il Piano di Protezione Civile dovrà altresì disporre misure particolareggiate per la gestione dei canali artificiali nelle situazioni di emergenza, qualora non sia operante un regolamento specifico e idoneo allo scopo.";
- comma 6: stralciare l'intero testo attuale e sostituire con il seguente "Il presente articolo è attuato nel rispetto delle Norme di Attuazione del P.A.I. (ved. in particolare il Titolo IV), nonché degli indirizzi di cui alla Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP/1996 emessa nel 1999; l'articolo 14 si intende pertanto integrato dai citati riferimenti per ogni parte non meglio precisata.";
- nuovo ultimo comma 7: inserire al fondo dell'articolo un nuovo comma con il seguente testo: "7. L'Amministrazione comunale è tenuta a predisporre l'inserimento nel Piano di Protezione civile di ogni area inserita in una delle classi IIIb".

Art. 15, paragr. 15.1

Alla fine del paragrafo, dopo le parole "... per ciascun edificio.", aggiungere la norma seguente: "Il recupero può avere fini esclusivamente residenziali, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 9 del 29 aprile 2003.".

Art. 23 (NR), paragr. "Interventi edilizi ammessi ex art. 15", nota (2)

Apportare le seguenti modifiche:

- alla penultima riga, dopo le parole "... fabbricati per il solo uso di autorimessa.", stralciare la parola "anche" e sostituire con "preferibilmente";

pm



- all'ultima riga, dopo le parole "limitrofe all'area di pertinenza", inserire "nei casi di dimostrata impossibilità di recupero di strutture pertinenziali esistenti e di volumi ex agricoli inutilizzati, scegliendo materiali e tipologie coerenti con l'architettura tradizionale montana del nucleo in cui si inseriscono ...".

Artt. 22, 23, 24 (CM, NR, RE), paragr. "Standard urbanistici"

In tutti tre gli articoli, nella frase "... calcolate nella misura di 10 mq per abitante insediato", stralciare la cifra "10 mq" e sostituire con "almeno 11,50 mq".

Art. 25 (RC), paragr. "Prescrizioni particolari", punto "Modifiche del disegno microurbano di PRG"

Stralciare le parole "... deve risultare integrata nelle" e sostituirle con "deve risultare integrata ma non sovrapposta con le".

Inoltre, alla fine della frase "... pertinenza dei nuovi insediamenti.", inserire la seguente precisazione: "Ai fini dei conteggi degli standard, le quote relative al verde ed ai parcheggi devono essere considerate separatamente."

Art. 30 (AN), paragr. "Prescrizioni particolari"

Al fondo del paragrafo inserire il seguente ultimo punto: "Sono ammesse le infrastrutture tecniche destinate alla produzione e distribuzione di energia elettrica anche da fonte rinnovabile autorizzate con il procedimento delle Conferenze dei Servizi ai sensi del D. Lgs. 387/2003."

Art. 38 (SG), paragr. "Prescrizioni particolari", punto "Reti infrastrutturali"

Introdurre le seguenti modifiche:

- all'inizio della frase, stralciare le parole "In tutto il territorio comunale";
- dopo le parole "... ente preposto alla gestione del vincolo;", aggiungere le seguenti specificazioni: "ovvero, ove richiesto, di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003 tramite la procedura delle Conferenze dei Servizi; se necessario, l'Autorizzazione Unica comprende anche la Variante "automatica" allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del citato D. Lgs. e del paragr. 12 della D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 5-3314 <<Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile>>.";
- alla fine del punto in oggetto, aggiungere la seguente disposizione: "E' specifica delle zone SG la destinazione d'uso "edifici destinati a centrale di produzione di energia elettrica", a completamento delle infrastrutture lineari connesse."

Il Responsabile del Settore
arch. Raffaele MADARO

